



Rapporto della Commissione della Legislazione sul M.M. no. 9 concernente l'approvazione del Regolamento comunale concernente l'erogazione di contributi finanziari quale incentivo a favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Locarno, 07 aprile 2025

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la Commissione della Legislazione ha esaminato in modo approfondito il messaggio in oggetto. In data 10 marzo 2025 ha indetto un'audizione del Capo dicastero Bruno Buzzini e del responsabile Città Energia Luigi Conforto che hanno spiegato ai commissari presenti in maniera esaustiva le motivazioni del Municipio.

L'on. Buzzini ci ha dato l'opportunità di presentare anticipatamente le nostre domande, cosa che abbiamo fatto. Questo ha permesso di ricevere risposte esaustive e precise ai nostri quesiti e di approfondire il dibattito al momento dell'audizione. Ci è stato consegnato uno scritto con le risposte alle nostre domande. Ringraziamo Bruno Buzzini e Luigi Conforto per l'ottima collaborazione e per il cospicuo lavoro svolto che ci è stato di grande aiuto nella stesura del presente rapporto.

1. INTRODUZIONE

Gli art. 107 a-b-c del nostro Regolamento comunale enunciano alcuni principi di politica energetico-ambientale.

Questi principi sono recentemente stati incrementati con risoluzione municipale no. 6471 del 27 febbraio 2024 nel documento "Obiettivi in ambito energetico e climatico". In questo atto vengono indicate le linee guida per il raggiungimento dei quattro obiettivi principali che sono:

- **Efficienza energetica**
Il fabbisogno di energia primaria della Svizzera viene ridotto a 2000 watt di potenza continua per abitante entro il 2050, a 3000 watt entro il 2030.
- **Neutralità climatica**
Per soddisfare il fabbisogno di energia della Svizzera, entro il 2050 non devono più essere emessi gas serra.
- **Sostenibilità**
L'intero approvvigionamento energetico della Svizzera – inclusi energia elettrica, calore, freddo, mobilità ed energia di processo – deve basarsi al 100% sulle energie rinnovabili al più tardi entro il 2050, come minimo al 50% entro il 2030.
- **Adattamento ai cambiamenti climatici**
Monitoraggio e conoscenza dei possibili rischi dovuti al cambiamento climatico, attuando progetti preventivi.

Questo documento è l'evoluzione dei principi sottoscritti dal Municipio ad ogni ricertificazione di Città dell'Energia, partendo dalla prima nel 2012 e le seguenti 2016, 2020 e 2024.

Attualmente la base legale per elargire contributi finanziari quali incentivi nell'ambito energetico-ambientale sono dunque i citati art. 107 a-b-c del ROC. Sulla base di questi dispositivi il Municipio emette ordinanze più specifiche. A tale proposito si fa riferimento all'Ordinanza municipale concernente l'erogazione di contributi finanziari quale incentivo a favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile (015.11). In detta Ordinanza sono tra l'altro elencati e specificati gli incentivi attualmente in vigore.

Con l'aggiornamento del Piano Energetico Comunale (PECo) che comprende il nuovo Piano di Azione 2024, i campi operativi nell'ambito degli incentivi possono essere molto più estesi rispetto a quanto previsto fino ad ora.

Si rende pertanto necessaria una base legale unica che vada a sanare una situazione legislativa che non è più al passo con le sfide ambientali sempre più complesse a cui ci vediamo tutti confrontati e che la nostra Città cerca di affrontare in maniera sistematica secondo le direttive cantonali e federali.

Con il Messaggio Municipale no. 9 in questione viene sottoposto al Consiglio Comunale un nuovo Regolamento che fungerà, se accolto, da base legale unica per l'erogazione di contributi finanziari quali incentivi nel campo energetico-ambientale.

Il Regolamento che si intende far approvare elenca tutta una serie di possibili incentivi che la Città potrebbe mettere a disposizione dei cittadini nell'ambito della propria azione volta al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica.

Le necessarie ordinanze, di pertinenza del Municipio, trarranno quindi la loro base legale dal suddetto Regolamento, specificando nel dettaglio quali incentivi vengono erogati, con che modalità ed in quale misura. Vengono unicamente indicati degli importi finanziari minimi e massimi, quindi una forchetta entro la quale il Municipio poi definisce l'ammontare effettivo.

Nel nuovo Regolamento sono quindi presenti gli ambiti dove si ritiene che sia ipotizzabile erogare un incentivo, questo anche sulla base del PECO, indipendentemente dalle risorse finanziarie disponibili al momento attuale.

Qualora in futuro si dovesse avere un adeguato margine finanziario, non sarà più necessario ripetere la procedura di approvazione o modifica del Regolamento, permettendo al Municipio di agire direttamente tramite Ordinanza.

2. BREVE ANALISI DEL NUOVO REGOLAMENTO

2.1. Considerazioni generali

Il nuovo Regolamento è suddiviso in quattro grandi capitoli.



Il *capitolo I* (articoli da 1 a 6), intitolato disposizioni generali, disciplina lo scopo, le competenze e le modalità di finanziamento dei contributi.

Il *capitolo II* (articoli da 7 a 9), come si evince dal titolo, stabilisce in generale la procedura e le condizioni per l'ottenimento degli incentivi; la relativa Ordinanza municipale definisce in maniera più dettagliata la procedura e le condizioni per la richiesta degli incentivi (art. 7 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 del Regolamento).

Il *capitolo III* (incentivi; articoli da 10 a 18) elenca gli ambiti in cui potranno venir erogati incentivi, che il Municipio definirà più in dettaglio tramite ordinanza (art. 10 del Regolamento).

L'ultimo *capitolo IV* (articoli da 19 a 21) regola le disposizioni finali.

2.2. Alcuni articoli in particolare

a) Articolo 1: scopo, obiettivi

Lo scopo del nuovo Regolamento è di disciplinare l'erogazione di incentivi finanziari per la realizzazione sul territorio comunale di misure volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, a incoraggiare la mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica citati nell'introduzione di questo rapporto.

b) Art. 5: credito

Di norma si valuta l'introduzione degli incentivi sulla base degli importi che possono essere messi a disposizione e di principio finanziabili tramite il FER. Nell'Ordinanza viene pure fissato l'importo massimo previsto all'anno in modo da erogare quanto garantito a preventivo.

Vi sono poi degli incentivi che vengono finanziati tramite altre fonti come, ad esempio, il riversamento della Tassa CO2 che viene calcolato sulla base della massa salariale. Negli ultimi anni questo importo era vicino ai CHF 20'000. - e ciò ha permesso di promuovere delle azioni di Mobilità aziendale (Bikecoin, per sostenere l'utilizzo della bicicletta sul tragitto casa lavoro) e finanziare l'incentivo per la certificazione Bio.

c) Art. 9 cpv. 2

L'art. 9 cpv.2 del nuovo Regolamento recita: *“Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dell'autorità, quali ad esempio interventi al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.”*

Si tratta in particolare di quegli interventi tecnici che sono soggetti a notifica o domanda di costruzione (pompe di calore, interventi sulle facciate, ecc.). La richiesta dovrà essere trasmessa dopo l'ottenimento dell'autorizzazione e la stessa dovrà essere allegata alla richiesta.



Ritenuto che ogni incentivo necessita della decisione formale (autorizzazione) da parte dell'amministrazione comunale, a questa Commissione sembra che il cpv. 2 dell'art. 9 possa essere interpretato in modo ambiguo. La CdL propone pertanto il seguente emendamento dell'art. 9. Cpv. 2:

“Gli incentivi a favore di interventi che necessitano di un'autorizzazione dell'autorità, quali ad esempio interventi al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.”

d) Art. 9 cpv. 6

L'art. 9 cpv. 6 del Regolamento recita: *“Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che la base legale per beneficiarne sia entrata in vigore successivamente al presente Regolamento.”*

Non vi sono al momento incentivi che non vengono concessi perché in presenza di altri incentivi (incentivi federali, incentivi cantonali, fondi privati, ecc.). Quello che è ad esempio avvenuto con gli incentivi per la posa di impianti fotovoltaici, è che potendo beneficiare di incentivi sia a livello federale sia a livello cantonale, si è ritenuto che non vi fossero più le condizioni di un vero e proprio incentivo con il contributo comunale. L'importo previsto per il 2024 (importo allocato CHF 60'000.-) è andato esaurito in 30 giorni. Questo ha spinto il Municipio a ritenere che l'effetto leva dell'incentivo comunale per questo tipo di impianti non fosse più indispensabile per la relativa promozione ed ha deciso quindi di andare ad orientare le risorse su altri temi che necessitavano maggior sostegno. Nella relativa Ordinanza (015.11) sono stati abrogati gli articoli relativi agli impianti fotovoltaici.

e) Art. 11: raggiungimento di un elevato standard energetico

L'art. 11 del Regolamento riprende in pratica quanto stabilito dall'art. 107c ROC. È un incentivo che il Municipio ha introdotto dal 2012 con l'Ordinanza municipale concernente il sostegno dell'edilizia a risparmio energetico (015.9).

L'incentivo per il raggiungimento dello standard Minergie, sia per costruzioni nuove sia per le riattazioni/ristrutturazioni, viene concesso rinunciando al prelievo della quota parte comunale per il rilascio della Licenza edilizia. La Tassa di decisione per la Licenza edilizia si compone di una quota comunale e una cantonale che sono pari al 50%. Il Comune decide, nel caso in cui la costruzione venga presentata come certificata Minergie, di rinunciare all'incasso di questa quota parte. Non può essere dedotta completamente dato che la metà di questa tassa è di competenza cantonale e viene riversata al Cantone alla fine di ogni anno.

f) Art. 12 Risanamenti energetici

Al momento l'obbligo di raggiungimento dello standard Minergie secondo l'art. 11 è solo per le amministrazioni pubbliche (cfr. Ordinanza 015.9). Il privato che intende risanare il proprio edificio dal profilo energetico, ha dei parametri che deve raggiungere, ma non è necessario certificare la propria costruzione con lo



standard Minergie. In altre parole, il risanamento energetico deve soddisfare determinati requisiti, ma non si impone lo standard Minergie.

Il Cantone riconosce un incentivo per il raggiungimento dello standard CECE C che si occupa di tutto l'edificio fuori dai nuclei. Incentiva inoltre anche il singolo elemento base (pavimenti verso l'esterno, pareti verso l'esterno, tetto) nell'ambito di risanamenti nei nuclei. Considerando che nei nuclei il raggiungimento di determinati standard è oggettivamente più difficile, si va a incentivare anche il singolo elemento risanato energeticamente.

g) Art. 16 Reti di teleriscaldamento

Le reti di teleriscaldamento sono delle condotte che trasportano il calore da un luogo di produzione (centrale) al luogo di consumo (edificio). La produzione può essere di diverso tipo, ma essenzialmente con vettori energetici rinnovabili (legna, pompe di calore, geotermia, ecc.). Lo sviluppo di queste reti negli ultimi decenni sta conoscendo una forte crescita e le autorità federali e cantonali lo sostengono fortemente, visto che favoriscono un uso razionale delle risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili. Un esempio da noi è la centrale termica di quartiere delle Fart.

Le reti anenergetiche invece trasportano acqua (di falda o da lago) temperata all'interno degli edifici tramite delle condotte. Il tutto poi si interfaccia tramite uno scambiatore di calore verso il produttore di calore esistente nell'edificio che permette quindi di avere una fonte di calore (acqua a 15-18°C) che abbassa il fabbisogno energetico per raggiungere le temperature di distribuzione interna. Un esempio è al Centro di depurazione fiume Maggia: la Calore SA sta realizzando la centrale termica per la creazione della rete di teleriscaldamento del Quartiere Rusca-Saleggi. Il consorzio depurazione Verbano ha messo a disposizione la superficie e, grazie ad una vasca di raccolta, si sfrutta il calore residuo delle acque che loro trattano (rete anenergetica).

h) Art. 17 Mobilità sostenibile

Il Regolamento pone le basi per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Tramite ordinanza il Municipio è libero di regolare nel dettaglio le modalità e l'entità di tali incentivi (cfr. anche art. 9 ordinanza municipale concernente l'erogazione di contributi finanziari quale incentivo a favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile 015.11).

A tela proposito la CdL chiede al Municipio se ha già considerato la possibilità di rendere gratuito l'uso dei mezzi pubblici in Città per gli anziani in età AVS e per gli studenti fino ai 25 anni. In questo modo si instaura nei giovani l'abitudine di utilizzare i mezzi pubblici, dando un sostegno finanziario tangibile a chi non guadagna o non è ancora totalmente nel mondo del lavoro. Ginevra è andata in questa direzione e sembra che la misura abbia ottenuto un grande successo.

Un altro spunto di riflessione rivolto dalla CdL al Municipio è quello di valutare di rendere l'uso dei mezzi pubblici nella zona cittadina gratuito per tutti, sull'esempio



del Lussemburgo e di altre città europee. Anche questo sarebbe certamente uno stimolo importante per utilizzare i mezzi pubblici invece dell'automobile.

2.3. Proposta commissionale

Come già detto nell'introduzione, il Regolamento in discussione costituisce la base legale per poter rilasciare in futuro incentivi per i temi esposti al capitolo III dello stesso. Tramite Ordinanza il Municipio potrà specificare meglio i dettagli e gli ambiti per assegnare gli incentivi, rispettando il quadro gettato dal Regolamento.

Per rendere più flessibile l'operato del Municipio, la CdL propone di introdurre una norma che riporti in modo più chiaro la facoltà del Municipio di estendere la tipologia degli incentivi, sempre rispettando il quadro giuridico dettato dal Regolamento. Questo per evitare di dover tornare a chiedere una modifica del Regolamento al Consiglio Comunale, qualora il Municipio dovesse decidere di erogare un incentivo non espressamente citato, ma che rientra nelle tematiche energetiche e ambientali sostenute dagli incentivi elencati nel Regolamento.

La Commissione propone pertanto di aggiungere la seguente frase all'art. 4 cpv. 2 del Regolamento:

“Tramite Ordinanza il Municipio ha la facoltà di introdurre nuovi tipi di incentivi, a condizione che gli stessi siano destinati ai medesimi scopi di politica energetica-ambientale sorretti dagli incentivi specificati al capitolo III del presente Regolamento”.

3. CONCLUSIONI

Ritenuto quanto esposto più sopra, la CdL considera indispensabile l'approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente l'erogazione di contributi finanziari quale incentivo a favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, in particolare alla luce delle crescenti nuove sfide in ambito di politica energetica-ambientale. Si rinvia a tale proposito al riassunto degli incentivi previsti dal Cantone e dalla Confederazione nell'ambito di efficienza energetica (https://www.ticinoenergia.ch/docs/incentivi/TE_panoramica-incentivi.pdf).

Per tutti questi motivi, la vostra Commissione della Legislazione propone l'accoglimento del MM no. 9 come segue:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di contributi finanziari quale incentivo a favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, con i seguenti emendamenti:

- 1.1. Viene modificato l'articolo 4 cpv. 2 nel modo seguente:



²Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento. *Tramite Ordinanza il Municipio ha la facoltà di introdurre nuovi tipi di incentivi, a condizione che gli stessi siano destinati ai medesimi scopi di politica energetica-ambientale sorretti dagli incentivi specificati al capitolo III del presente Regolamento.*

1.2. Viene modificato l'articolo 9 cpv. 2 nel modo seguente:

²Gli *incentivi a favore di interventi* che necessitano di un'autorizzazione dell'autorità, quali ad esempio interventi al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.

2. Il nuovo Regolamento comunale entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione

I Commissari

Mariachiara Cotti, relatrice

Mauro Belgeri, presidente

Rosanna Camponovo

Daniele Laganara

Risto Dacev

Fabio Clerici

Giovanni Roggero